



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI PUGLIA

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |          |               |                       |
|--------------------------|----------|---------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | LEUCI    | CLAUDIO LUIGI | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | ANCONA   | EMANUELE PIO  | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> | MAGGIORE | GIANCARLO     | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> |          |               |                       |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n.  
depositato il 19/01/2016

- avverso la pronuncia sentenza n.  
Tributaria Provinciale di BARI  
contro:

difeso da:

proposto dall'appellante:

Atti impugnati:

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 214/2016

UDIENZA DEL

17/11/2017 ore 15:00

N°

101/2018

PRONUNCIATA IL:

17 NOV. 2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

18 GEN. 2018

Il Segretario

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La in liquidazione proponeva ricorso avverso il provvedimento di diniego di rimborso Iva per l'anno 2007 come richiesto il 7.04.2011. L'Agenzia delle Entrate comunicava la decadenza ai sensi dell'art.21 del Dlgs 546/1992.

Posto che nel quadro VL (rigo VL 39) veniva esposto un credito Iva di €3.355,00 e nel quadro RX di tale credito veniva richiesta la compensazione, atteso che tale credito veniva utilizzato in ragione di €16,00, il credito era stato richiesto dalla società contribuente al netto della somma compensata.

Nel ricorso si eccepeva:

1. l'esistenza certa del credito Iva ex art.30 co.2 del DPR 633/72, norma applicabile in considerazione della cessazione dell'attività;
2. la carenza di motivazione del provvedimento di diniego.

Si costituiva con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate segnalando che non risultava presentato presso Equitalia Sud il modello VR, indispensabile per il perfezionamento della domanda di rimborso e che la stessa risultava prodotta oltre il termine decadenziale di due anni previsto dall'art.21 del DLgs.546/92.

La Commissione Tributaria Provinciale di Bari sez.1<sup>^</sup>, con sentenza n.1964/01/15, resa il 5.06.2015 e depositata il 9.06.2015, accoglieva il ricorso compensando le spese.

Così decideva ritenendo che il diritto al rimborso nasceva dalla dichiarazione annuale e, nel caso specifico di cessazione dell'attività, l'impresa ormai inattiva non aveva alcuna possibilità di operare la compensazione negli anni successivi. La prescrizione era decennale e il modello VR costituisce il presupposto per l'esigibilità del credito, ovvero l'adempimento che dà inizio al procedimento di rimborso, senza incidere sul diritto allo stesso.

Appellava l'Agenzia delle Entrate in considerazione del fatto che la richiesta di rimborso era stata presentata per la prima volta nel 2011, oltre il termine di decadenza biennale a fare data dalla presentazione della dichiarazione: tale termine si rendeva applicabile in funzione dell'art.21 in quanto l'istanza era atipica. Affermava che non era stato esattamente compilato in dichiarazione il quadro RX: era necessario fare esplicita richiesta di rimborso mentre era stata richiesta la compensazione.

Presentava controdeduzioni la società contribuente eccependo l'inammissibilità di nuova domanda e/o nuova eccezione presentata in appello: la questione del quadro RX, compilato senza crociare il quadratino a rimborso, non poteva entrare nel giudizio.

Sollelevava altresì difetto di motivazione del provvedimento di diniego rimarcando la presenza di norme specifiche – art.30 co.2 del DPR 633/72 – da cui discendeva la prescrizione decennale.

## OSSERVA

Quanto deciso dai primi giudici rimane confermato in considerazione dell'inammissibilità delle considerazioni riportate nell'atto di appello.

La società contribuente ha commesso un errore tecnico nella compilazione della dichiarazione indicando il credito iva a compensazione piuttosto che a rimborso e da ciò, secondo l'appello dell'Ufficio, discenderebbe la prescrizione biennale cui sarebbe soggetta l'istanza presentata nel 2011 che costituisce la prima manifestazione della richiesta di rimborso.

Ma l'esame di tali argomentazioni è precluso a questa Commissione in quanto inammissibili: a fronte del ricorso di primo grado, l'Ufficio si costituiva esplicitando che al rimborso non si poteva eccedere in quanto non era stato presentato a Equitalia il modello VR, null'altro opponendo in spiegazione dell'applicata prescrizione biennale, stante peraltro la scarsa motivazione del provvedimento di diniego di rimborso.

Tale questione – domanda atipica e conseguente prescrizione biennale - non è stata sottoposta al vaglio del primo grado per responsabilità dell'Ufficio e quindi non può trovare ingresso nell'odierno giudizio saltando il vaglio dei primi giudici.

Pertanto, essendo tale profilo d'inammissibilità assorbente, trova conferma quanto già deciso: spetta il rimborso del credito iva comunque esistente alla chiusura della partita iva, con applicazione della prescrizione decennale perché il mancato invio del modello VR a Equitalia non era in grado di inficiare il diritto al rimborso.

In considerazione della soccombenza, le spese vengono quantificate a carico dell'Agenzia delle Entrate e a favore della \_\_\_\_\_ in liquidazione, determinate in €300,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

La Commissione dichiara inammissibile l'appello dell'Ufficio.

Condanna lo stesso alla rifusione delle spese a favore della \_\_\_\_\_ in liquidazione, determinate in €300,00 oltre accessori di legge.

Bari, 17 novembre 2017

Il Presidente relatore  
(Claudio Luigi Leuci)

